

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34

Nelle grandi raccolte normative del periodo del diritto canonico classico e nella correlativa dottrina, la diffidenza, quando non addirittura l'avversione, verso i mercanti e le loro ricchezze, accumulate spesso senza molti scrupoli morali, costituisce il risultato di una tradizione culturale, di radice patristica, dalla quale i canonisti medievali non riescono ad affrancarsi. Non si tratta solo della condanna delle operazioni legate alla circolazione del denaro, ed al correlativo rischio di usura, che ha fondamenta peculiari da un punto di vista morale e sociale, ed è spesso legata alla preoccupazione di tutelare i contraenti più deboli: ad essa, infatti, si sovrappone il diffuso e più generale timore che l'esercizio del commercio possa indurre al peccato e che debba, pertanto, essere sconsigliato a tutti e vietato ai chierici¹.

In tale contesto culturale e giuridico può considerarsi atipico il reperimento nella legislazione della Chiesa dell'accostamento tra pellegrini per causa di religione e mercanti, accomunati dalla tutela dell'ordinamento canonico: un testo del Concilio Lateranense del 1123, ripreso nel Decreto di Graziano, stabilisce che sarà privato *communione christiana* sia chi osi catturare e spogliare dei beni i pellegrini che si recano a visitare luoghi sacri, sia chi, con balzelli o pedaggi, molesti i mercanti².

* Pubbl. in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXIV (1988), pp. 348-356.

¹ Della vasta bibliografia in argomento ci limitiamo a segnalare J.T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge (Mass.) 1957; J.W. BALDWIN, *The Medieval Theories of Just Price. Romanists, Canonists and Theologians in the XIIth and XIIIth centuries*, Philadelphia 1959; J. GILCHRIST, *The Church and Economic Activity in the Middle Ages*, London 1969; J. LE GOFF, *Marchands et Banquiers du Moyen Âge*, Paris 1980⁶.

² *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. ALBERIGO ed altri, Basileae 1962, p. 193; *Decretum Magistri Gratiani*, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di AE. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. Graz 1959), C. 24, q. 3, c. 23; il testo, tradotto in inglese, è anche pubblicato in J. GILCHRIST, *The Church* cit., pp. 161-162.

L'interesse del brano è duplice: da una parte la protezione che la Chiesa offre ai mercanti, dall'altra l'accostamento ai *peregrini*, la cui mobilità si qualifica soprattutto per ragioni spirituali e religiose³. Qualche tempo dopo un altro pontefice, Alessandro III, ripropone la protezione canonica per « presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici ... »⁴. Ancora qualche anno più tardi, Innocenzo III, riconsiderando il tema dei contatti dei fedeli con gli scomunicati, afferma che « ... viatores, peregrini, et mercatores a communione talium personarum, nisi articulus necessitatis imminet, debeant abstinere »⁵. Nella successiva sistematica del *Liber Extra*, mentre il testo innocenziano confluisce nel titolo dedicato alla scomunica, la decretale di Alessandro III si inserisce nella rubrica *de treuga et pace*, chiaramente costruita per ribadire ed esaltare i poteri arbitrali che spettano alla Chiesa per sedare ed eliminare i conflitti.

Nello stesso *Liber Extra*, poi, viene inserita una rubrica, intitolata *de clericis peregrinantibus*, tendente ad isolare i problemi dei chierici pellegrini da quelli dei laici⁶.

Le conseguenze di tale distacco si colgono, nella letteratura canonistica successiva, in due direzioni: da una parte, trattando specificamente i problemi dei *clerici peregrinantes*, si perde di vista l'interessante connubio concettuale con le altre categorie, soprattutto i mercanti, che ai *peregrini* sono state tradizionalmente assimilate; da un altro lato, dove tale accostamento è rimasto, come nella decretale di Alessandro III, esso passa in secondo piano rispetto ai problemi ben più rilevanti, teoricamente e praticamente, posti dal titolo *de treuga et pace* concernenti la guerra e le sue giustificazioni giuridi-

³ R. NAZ, *Pèlerinage*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957, pp. 1313-1317. Per un più generale inquadramento del fenomeno S. RUNCIMAN, *Storia delle Crociate*, I, Torino 1966, p. 36 e sgg., e J. LE GOFF, *La civiltà dell'Occidente medievale*, Firenze 1969, p. 169 e sgg., con bibliografia.

⁴ Il canone fa parte dei deliberati del III Concilio Lateranense del 1179 e confluisce nel *Breviarium Extravagantium* di Bernardo da Pavia. Si veda *Conciliarum oecumenicorum decreta* cit., p. 222; *Comp. I, 1. 24. 2*, in AE. FRIEDBERG, *Quinque Compilationes Antiquae nec non collectio canonum Lipsiensis*, Leipzig 1882 (rist. Graz 1956), che per il testo rimanda a X 1. 34. 2 in *Decretalium collectiones*, in *Corpus Iuris Canonici* cit.; J. GILCHRIST, *The Church* cit., pp. 171-172.

⁵ *Comp. III, 5. 21. 4 (X 5. 39. 31)*. Si veda V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, II, *Le « poenae » e le « causae » nella dottrina del sec. XIII*, Milano 1974, p. 96 e sgg.

⁶ X 2. 29.

che e morali⁷. Le considerazioni che seguono danno conto di queste posizioni dottrinali per metterle in rapporto con l'originale recupero dell'accostamento tra pellegrini per cause spirituali e mercanti operata da Baldo degli Ubaldi.

A seguito della sistemazione normativa operata nel 1234 con il *Liber Extra*, la complessità dei problemi, in termini di *status* giuridico e di immagine pubblica, posti dalla equiparazione tra *peregrini* e *mercatores*, viene colta e trattata in maniera completa solo dall'Ostiense, mentre Innocenzo IV e Goffredo da Trani si limitano a commentarne singoli aspetti.

Secondo il pontefice-giurista tutti i pellegrini sono sotto la protezione papale, ma questa *specialiter* riguarda coloro che si recano a visitare la Sede Apostolica⁸.

Goffredo da Trani affronta la questione in due contesti diversi, prospettando una tipologia di privilegi e di soggetti che ne usufruiscono.

A suo parere alcune categorie beneficiano delle *treugae* in ogni tempo, indipendentemente dal contesto ambientale e dalle contingenze politiche. L'enumerazione dei soggetti interessati è più ampia di quella tradizionale, comprendendo « presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici », a cui si aggiungono gli animali usati in agricoltura: l'autore specifica, però, come già Innocenzo IV, che hanno una posizione privilegiata i *romipete et oratoria visitantes*, mentre

« habent hoc privilegium rustici quamdiu fuerint in agricultura sicut milites donec pugnant ... et sic legati gaudent privilegio donec in legatione consistunt ... sic et animalia quae ad culturam agri pertinent ... »⁹.

⁷ Su questi problemi, *La paix*, Bruxelles 1958-1962 (Recueils de la Société Jean Bodin, IX-X); H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, Stuttgart 1964; A. DUMAS, *Trêve de Dieu*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1342-1343; J. GILCHRIST, *The Church* cit., pp. 57, 139, 188-189.

⁸ INNOCENTII III *In V libros Decretalium commentaria*, Venetiis MDLXXVIII, c. 142 r. (X 2. 29. 1): per le edizioni e la bibliografia essenziale K.W. NÖRR, *Die kanonistische Literatur*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, I, *Mittelalter (1100-1500)*, *Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, a cura di H. COING, München 1973, pp. 377-378.

⁹ GÖFFREDI DE TRANO, *Summa super titulis decretalium*, Lugduni MDXIX (rist. Aalen 1968), cc.. 58 v.-59 v.

L'aspetto più interessante di tale passo mi sembra la specificazione limitativa della perpetuità della tregua, che viene collegata al periodo dell'effettivo esercizio di una particolare attività, sia essa economica, diplomatica o militare.

Commentando poi il titolo *de clericis peregrinantibus*, Goffredo sviluppa alcuni concetti già presenti nel testo precedentemente esaminato. In primo luogo, a suo parere,

«peregrinantes intelliguntur hic romipete apostolorum limina et aliorum sanctorum oratoria visitantes ... Item illi qui accedunt ad praesentiam d. papae».

Il fine è chiaramente quello di diversificare i privilegi per i vari tipi di pellegrini: «Non autem intelligas de quolibet peregrinante; nam largo modo quicumque a loco domicilii proficiscitur peregrinari videtur»¹⁰. Sulla base di tale distinzione solo coloro che si muovono per accedere ai luoghi sacri godono di speciali privilegi, che si specificano nella stessa tutela processuale concessa agli appellanti. Per chi si rechi presso la Curia romana, inoltre, scatta una ulteriore tutela per cui «si quod eis abruptum est vel sublatum post iter abreptum eis restituatur».

Rimane, però, il problema della difesa delle altre categorie tradizionalmente assimilate ai pellegrini che si recano a Roma o in altri luoghi sacri: Goffredo le ha escluse dagli speciali privilegi civili e processuali offerti dall'ordinamento canonico, limitandosi ad affermare: «Sed et aliis iusta ex causa absentibus seu peregrinantibus iuris presidium indulgetur». Si definisce, quindi una posizione dottrinale che tende a diversificare la situazione dei pellegrini, tutelando coloro che, per ragioni spirituali o processuali, viaggino verso Roma o altri luoghi sacri: gli altri soggetti, per giusta causa lontani dal proprio domicilio, vengono giuridicamente equiparati agli assenti.

Con le elaborazioni di Enrico da Susa questi temi definiscono ancora meglio i propri contorni concettuali e riescono a far emergere più chiaramente i fini che la canonistica si propone. Nel commento al testo di Alessandro III sulle *treguae*, l'Ostiense ribadisce che l'intervento papale per garantire pellegrini, mercanti, contadini, militari e legati avviene *propter pacem*, anche se si tratti di laici, ma ha una durata limitata all'esercizio dell'attività inerente alla professione dei singoli: così i militari, i legati, gli stessi chierici,

¹⁰ *Ibidem*, c. 123 v.

protetti finché *regulariter vivunt et officiant*, mentre i mercanti godono di speciali condizioni di favore *dum mercimonia sua exercent*¹¹.

Nella *Summa*, trattando di pellegrini, l'Ostiense ritiene opportuno discostarsi dall'opinione di Goffredo da Trani: non c'è soltanto da porre in evidenza lo speciale contenuto dei privilegi di chi si rechi dal papa, ma è necessario chiarire sostanziali diversità di status giuridico: «*Idem non est omnino identissimum*», egli sostiene, e spiega tale osservazione sostenendo che «*non eodem modo certe et clericis religiosis et laicis mercatoribus et rusticis agricultoribus subvenitur*» (anche scolari e naviganti sono equiparati ai mercanti ed agli agricoltori). È importante, quindi, secondo il Cardinal Ostiense, rendersi conto che esistono diversi *peregrini*, i quali *diversa privilegia habent*. Le garanzie processuali e di conservazione della stabilità delle situazioni giuridiche e patrimoniali preesistenti sembrano valere, quindi, solo per i chierici, soprattutto per quelli che si recano presso la Sede Apostolica.

Ai soggetti non ecclesiastici è assicurato l'esercizio delle rispettive attività professionali senza godere di particolari certezze: infatti per gli altri rapporti giuridici l'Ostiense riprende l'equiparazione con gli assenti, mentre, quando sono *in itinere*, li considera al pari degli *advenae* e, come tali, «*possint, ubi voluerint, hospitari libere et de rebus suis testari*»¹².

La precisa volontà di porre su un piano di superiore privilegio i chierici, si coglie ancora meglio nella *Lectura*, nel titolo *de clericis peregrinantibus*: l'Ostiense tende a porre un limite alla *peregrinatio* e, riprendendo uno spunto di Innocenzo IV, sostiene che le garanzie diventano operative quando ci si rechi dal papa *ex causa necessaria*, quale un appello da seguire o una ingiustizia da evitare. In ogni caso la *peregrinatio* è subordinata alla licenza del superiore¹³.

La maggiore rigidità di questo passo della *Lectura* rispetto alla *Summa*, ha un parallelo nelle elaborazioni dell'Ostiense in tema di contatti fra scomunicati e terzi innocenti, siano essi familiari o pellegrini. La dottrina, che lo stesso autore ha accettato nella *Summa* e che tende a far salvi anche gli interessi patrimoniali dei terzi, è sconfessata nella *Lectura*: non qualsiasi ne-

¹¹ HENRICI DE SEGUSIO cardinalis Hostiensis *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1965), in X 1. 34. 2, c. 176 A.

¹² ID., *Summa*, Lugduni MDXXXVII (rist. Aalen 1962), c. 133 v.

¹³ ID., *In secundum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis MDLXXXI (rist. Torino 1965), in X 2. 29. 1, c. 206 A.

cessità può giustificare il contatto con gli scomunicati, ma soltanto situazioni di notevole ed irrimediabile bisogno¹⁴.

Il quadro che emerge dai testi dottrinali esaminati è costruito per ottenere due scopi: da una parte si vuole ribadire ed esaltare la superiorità di *status* giuridico dei chierici rispetto ai laici, mentre, d'altro lato, assume più precisi contorni la protezione speciale che la Chiesa appresta per le attività, come i pellegrinaggi, collegate alla sua vita spirituale ed alle sue istituzioni processuali.

Scarsa attenzione ottengono i possibili interventi ecclesiastici in campo secolare, e sui mercanti in particolare, anche se motivati dall'impegno della Chiesa a garantire la pace: solo più tardi si svilupperanno le condizioni culturali che indurranno Alberico da Rosciate a sostenere che *mercatores sunt de foro ecclesiae*¹⁵.

Nel pensiero dell'Ostiense l'attività dei laici che, per ragioni diverse, sono costretti a spostarsi all'interno del mondo medievale, appare sostanzialmente penalizzata, ed il commercio non riesce ad emergere come fattore di progresso: tutto questo proprio mentre la realtà fattuale ha già posto tale fenomeno in primo piano nella vita economica e nella società medievale. Nel commento agli stessi testi, quasi un secolo dopo l'Ostiense, un'attenzione ben diversa per tali materie emerge dall'opera di Baldo degli Ubaldi, il quale propone una originale classificazione delle varie *peregrinationes*¹⁶.

Il primo tipo è decisamente negativo : è la « peregrinatio mala, ut exilii, vel causae piraticae, et ista non prodest » : contro i responsabili della pirateria, fenomeno ormai endemico ed esteso, bisogna esperire i necessari rimedi processuali.

Il secondo tipo è la *peregrinatio bona* dei mercanti: questa parte della classificazione è quella che, ai nostri fini, interessa di più, e ad essa torneremo fra breve, dopo aver detto che Baldo continua la sua esposizione citando una *peregrinatio melior*, che attiene agli scolari ed ai disagi sopportati per

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *La punibilità*, II, cit., p. 109 e sgg.

¹⁵ ALBERICI A ROSATE *Dictionarium*, ad v. *Mercatores*, Lugduni 1548; per la bibliografia N. HORN, *Die legistische Literatur der Kommentatoren und der Ausbreitung des gelehrten Rechts*, in *Handbuch der Quellen und Literatur* cit, pp. 270 272.

¹⁶ BALDI UBALDI PERUSINI *In Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis 1595 (rist. Torino 1971), in X 2. 29, c. 311 A.

studiare, *pro virtute quaerenda*, la quale ha ottenuto privilegi e protezione imperiale; una *peregrinatio optima* è infine finalizzata *pro salute animae*, e riguarda coloro che si recano a visitare *limina Apostolorum*. Per completezza, ma certo in ambiti concettuali diversi, Baldo riporta altri tre tipi di peregrinationes: «*alia impetuosa ex vi divina; alia necessaria sed non praecisa in causa appellationis*»; ed infine «*alia necessaria et praecisa ut si papa vocat praelatos ad consilium*».

Attraverso questa classificazione Baldo opera il recupero della assimilazione tra mercanti, che cercano il guadagno, e pellegrini, che perseguono fini di elevazione spirituale, che la canonistica, come si è visto, aveva abbandonato. Egli afferma che

«*si ha peregrinatio bona cum pro lucro captando, ut causa mercantiae, ut faciunt Ianuenses, et ista est amica populis, quia mundus non potest sine mercatoribus vivere; tamen non est privilegiata aliquo privilegio redacto in corpore iuris, licet gratiose a principibus saepe multas habet immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt. Municipia autem non possunt has immunitates concedere*».

Due elementi sembrano particolarmente significativi nel testo baldesco: da una parte il dato sociale della considerazione positiva della mercatura, e dall'altra quello giuridico costituito dai riferimenti esclusivi ad *auctoritates* del diritto romano.

Quanto al primo aspetto, il dato socio-culturale che emerge dal testo di Baldo è la considerazione del commercio che ha perso ogni segno negativo, come era nella tradizione canonica, per trasformarsi in un mezzo di promozione economica. Il *captare lucrum* è fatto positivo, in quanto è un modo per accrescere la ricchezza complessiva ed il benessere di una comunità: la mercatura è cioè *amica populis*. L'esempio che a Baldo sembra tipico per spiegare meglio il suo pensiero, è costituito dal popolo di Genova. Questa città senza ricchezze naturali e senza entroterra agricolo, che Baldo ha avuto modo di conoscere soprattutto attraverso clienti che si sono rivolti alla sua perizia di avvocato¹⁷, è riuscita a costruire un impero commerciale ed una estesa ricchezza cittadina proprio tramite l'esercizio diffuso della

¹⁷ V. PIERGIOVANNI, *Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'Consigli' di Baldo degli Ubaldi*, in *La storia dei Genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova 15-17 aprile 1986), Genova 1987, pp. 49-62.

mercatura, al punto che nella città non è mai stata creata una corporazione di mercanti: *Ianuensis ergo mercator* diventerà un modo di dire quasi proverbiale¹⁸. Il commercio come fattore di progresso della società in cui Baldo vive, quindi, al punto che il giurista ritiene di poter generalizzare tale concetto, sostenendo che «mundus non potest sine mercatoribus vivere».

Baldo prende atto che l'eredità del mondo romano non è ricca al riguardo, e la mercatura «tamen non est privilegiata aliquo privilegio reducto in corpore iuris». La necessarietà della sua esistenza e i vantaggi, che dal commercio si possono ottenere, non hanno peraltro lasciato le autorità politiche indifferenti a questo fondamentale fenomeno economico, e Baldo riconosce «licet gratiose a principibus saepe multas habeant immunitates et exemptiones, quae eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt». Privilegi ed esenzioni devono, però, essere, a suo parere, rapportati a contesti ambientali ampi, ormai riconoscibili nelle dimensioni di entità statuali per lo meno di tipo regionale: sulla base di un testo tratto dal diritto romano, Baldo infatti disconosce ai *municipia*, articolazioni interne di uno stato, la facoltà di concedere immunità ai mercanti. Ancora una volta è chiara e lungimirante l'intuizione di Baldo che, pur vivendo in un universo giuridicamente e politicamente molto frammentato, privilegia linee di politica commerciale che guardino al di là di dimensioni grettamente municipalistiche.

Il secondo elemento, a cui si è fatto riferimento come significativo nel discorso del giurista perugino, è il ricorso esclusivo al diritto romano e, correlativamente, la mancanza di qualsiasi *auctoritas* canonistica. È certo il risultato dell'atteggiamento di diffidenza che la cultura ecclesiastica ha tenuto per secoli verso la mercatura, della quale si sono visti più i pericoli di peccato che le potenzialità di elevazione economica da trasformare in miglioramenti morali e sociali.

Nel testo appena successivo a quello finora esaminato, e che riguarda specificamente i chierici pellegrini, ai quali egli riconosce tutte le garanzie sostanziali e processuali, Baldo termina con una frase che sembra rappresentare un invito alla Chiesa a ribadire la propria presenza nel vasto e composito microcosmo di coloro che si muovono dal proprio domicilio e, per ragioni diverse, circolano con gravi rischi nel mondo medievale. Egli, infatti, afferma:

¹⁸ Lo ricorda, tra gli altri, il giurista romano S. SCACCIA, *Tractatus de commerciis et cambio*, Venetiis 1669, p. 185.

« Et no. quod Ecclesia romana habet ex consuetudine, ut ter in anno excommunicet eos qui tales offendunt in eundo, stando et redeundo. Et sume hic argumentum quod recepti sub protectione ecclesiae, habent privilegium clericorum et ecclesiasticarum personarum: et ideo iudicem ecclesiasticum habeant protectorem »¹⁹.

L'aver ricordato che la Chiesa tradizionalmente possiede una norma penale che scomunica chi disturbi i pellegrini, ed un'altra che assimila costoro, nella protezione e nei privilegi, allo *status* degli ecclesiastici, dimostra, ancora una volta, con quale diversa attenzione Baldo guardi a queste categorie, e non sembra azzardato ritenere che tra esse i mercanti, per la funzione positiva che svolgono nella società, abbiano una posizione preminente: si tratta, in sostanza, di un testo che, richiamandosi alla stessa tradizione canonistica, sposta su un piano nuovo e diverso, la funzione e la presenza della Chiesa nei riguardi dei *peregrini*, ponendola in linea con una società che ha conosciuto la rivoluzione commerciale.

Non è un caso che queste elaborazioni provengano da un giurista, come Baldo, che ha unito in tale contesto, una volta di più, raffinato approfondimento teorico e grande senso pratico, mostrandosi capace di operare da tramite e mediatore fra canonisti e civilisti.

¹⁹ BALDI UBALDI PERUSINI *In Decretalium Volumen Commentaria* cit., in X 2. 29. 1, c. 312.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag.	617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	»	635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	»	651
Il diritto canonico: il Medioevo	»	663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	»	685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	»	697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	»	709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo